

DIRETTIVA CANTONALE PER LA FATTURAZIONE A TERZI DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DELLA SEZIONE FORESTALE

AUTORI:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| - ing. Fausto Riva, coordinatore | UFV, Bellinzona |
| - ing. Luca Bruni | Circ. 3, Acquarossa |
| - ing. Alberto Giambonini | Circ. 1, Faido |
| - ing. dott. Flavio Tognini | Circ. 2, Biasca |

Bellinzona, 30 giugno 2005

INDICE

1. LE BASI LEGALI	3
2. LO SCOPO DELLA DIRETTIVA	4
3. LE PRESTAZIONI DEL PERSONALE FORESTALE.....	5
3.1. PRESTAZIONI DA FATTURARE.....	5
a) PRESTAZIONI SVOLTE NELL'AMBITO DI PROGETTI.....	5
b) PRESTAZIONI DIVERSE	6
c) PRESTAZIONI A CARICO DEL CANTONE CON INCASSO DEI CONTRIBUTI FEDERALI..	6
3.2. PRESTAZIONI NON FATTURABILI.....	6
4. I METODI PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO DI FATTURAZIONE	9
5. GLI ALLEGATI	
<u>Allegato no. 1</u> Basi di calcolo dell'onorario secondo il tempo effettivo impiegato (a regia)	
<u>Allegato no. 2</u> Basi di calcolo dell'onorario secondo i costi dell'opera	
<u>Allegato no. 3</u> Ordinamento concernente il salario e le spese degli istruttori dell'Associazione d'economia forestale svizzera (2005).	

1. LE BASI LEGALI

La Legge cantonale sulla gestione finanziaria dello Stato (LGF, 20 gennaio 1986), stabilisce i principi e le modalità per l'allestimento della pianificazione finanziaria, del preventivo, del consuntivo, per il controllo dei crediti e della gestione finanziaria e per la statistica finanziaria.

L'articolo 7 cpv. 1 della Legge precisa che l'Amministrazione pubblica deve di regola lavorare secondo criteri di gestione economica, fatturando le proprie prestazioni a chi ne beneficia o ne trae un vantaggio economico. Specifica altresì i presupposti per una corretta interpretazione della normativa. L'articolo 35 della stessa Legge, al cpv. 1 lett. e, delega ai Dipartimenti la responsabilità di far valere le pretese finanziarie dello Stato verso terzi.

L'articolo 37 della Legge cantonale sulle foreste (LCFo, 21 aprile 1998) stabilisce che il Consiglio di Stato fattura le prestazioni a terzi eseguite dal personale forestale.

Il Regolamento d'applicazione alla Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002, demanda alla Sezione forestale il compito d'allestire le direttive per la fatturazione delle prestazioni (a terzi) del proprio personale (art. 1 cpv. 1, 2 lett. m; art. 3 cpv. 1 lett. g, cpv. 2, cpv. 3).

La Confederazione (BUWAL, F+D: Circolare Nr. 6, 30.01.2003), riconosce il principio della fatturazione delle prestazioni fornite dal personale forestale dello Stato e ne sussidia il relativo importo, in particolare i costi diretti o il 50% al massimo dell'onorario, secondo le tariffe per categoria riconosciute dalla Società Svizzera degli ingegneri e degli architetti (Norme SIA) ed elaborate dal Coordinamento degli organi delle costruzioni e degli immobili della Confederazione (KBOB = CSFC).

Le presenti direttive sono applicate da tutto il personale della Sezione forestale che dovesse eseguire prestazioni soggette a fatturazione.

Esulano dall'ambito di questa direttiva le tasse di giustizia e di cancelleria (Legge di procedura per le cause amministrative, Lpamm, 19 aprile 1966 e decreti specifici). Le stesse hanno lo scopo di remunerare un'attività statale svolta nell'interesse di terzi, e devono rispettare il rapporto tra il costo dell'operazione e l'interesse che l'atto amministrativo riveste per il destinatario. In tal senso, in ossequio al principio dell'equivalenza e della copertura delle spese, la tassa non può superare il costo effettivo della prestazione.

2. LO SCOPO DELLA DIRETTIVA

Diverse prestazioni svolte dal personale della Sezione forestale derivano da compiti istituzionali, conferiti allo Stato da disposizioni legislative federali e cantonali. Per loro stessa natura, essendo rivolte a tutti i cittadini e finanziate con le imposte, non possono essere oggetto di fatturazione.

Altri compiti rientrano invece nell'ambito delle prestazioni particolari svolte dallo Stato a beneficio di singoli enti o privati, e non devono pertanto coinvolgere tutta la collettività; queste prestazioni saranno messe a carico dei beneficiari e richiedono quindi un'analisi precisa dei costi della prestazione per assicurare un'equa fatturazione.

Il Messaggio del 1° aprile 2003 concernente la modifica della Legge sulla gestione finanziaria dello Stato del 20 gennaio 1986 (FU - 20 aprile 2004, entrata in vigore il 1 settembre 2004), nel commento all'articolo 7 cpv. 1, "Principio della causalità e della compensazione dei vantaggi", precisa che:

"(...) L'Amministrazione deve di regola lavorare secondo criteri di gestione economica, fatturando le proprie prestazioni ai particolari che ne beneficiano o ne traggono un vantaggio economico. La prestazione gratuita o sottocosto deve essere concessa solo in casi giustificati. Il principio di far sopportare dall'utente i costi ragionevolmente esigibili, lascia all'Autorità un consistente margine d'apprezzamento" (.....) L'Autorità è incaricata di esaminare, per ogni prestazione pubblica, i possibili modi di finanziamento da parte degli utenti diretti.....senza in ogni modo compromettere o rendere impossibile lo scopo prefissato dalla legge o provocare situazioni economicamente o socialmente intollerabili" (...).

In particolare l'Autorità esecutiva ha l'obbligo di fatturare adeguatamente le prestazioni che potrebbero essere svolte anche da terzi, per garantire un'equità di trattamento ed evitare il più possibile ripercussioni indesiderate sulla libera concorrenza.

Le prestazioni del personale forestale che determinano una fatturazione sono soprattutto relative alla gestione tecnica dei progetti. Di regola, nel campo della progettazione e della direzione dei lavori, vengono coinvolti uffici esterni all'Amministrazione, con lo Stato che svolge compiti di supervisione, coordinamento e controllo, al fine di realizzare i principi della corretta gestione finanziaria; tra cui quelli della legalità, dell'equilibrio finanziario, della parsimonia, dell'economicità, della causalità e della compensazione dei vantaggi.

Il messaggio del 1° aprile 2003 che accompagna la proposta di modifica della Legge sulla gestione finanziaria dello Stato, commentando il nuovo articolo 9 cpv.1 lett. b, sottolinea che la contabilità deve permettere tra l'altro di"calcolare i costi relativi ai singoli servizi e alle singole prestazioni", introducendo indirettamente la questione del calcolo dei costi tramite la contabilità analitica.

La fatturazione di prestazioni particolari di funzionari dell'Amministrazione, si giustifica quindi con la necessità di lavorare, nel limite del possibile e tenendo in considerazione specifici margini d'apprezzamento, secondo criteri di gestione economica.

Lo scopo della direttiva è pertanto quello di precisare le attività e i metodi di calcolo utilizzati per la fatturazione delle prestazioni a terzi del personale forestale (tariffario del Cds, Norme SIA, tariffe KBOB, altre disposizioni).

Le tasse di giustizia e di cancelleria, come detto, sono oggetto di un regolamento specifico.

3. LE PRESTAZIONI DEL PERSONALE FORESTALE

Le prestazioni che lo Stato può fatturare ad enti terzi sono molteplici e diversi pure i modi per il calcolo degli importi.

Saranno fatturate le prestazioni che potrebbero essere svolte anche da terzi, ciò per garantire un'equità di trattamento ed evitare situazioni di scorretta concorrenza con gli operatori del settore.

La tabella a pagina 8 illustra in modo organico le attività da fatturare agli enti terzi, quelle da fatturare esclusivamente per il recupero dei contributi federali e le attività che non prevedono sussidi e fatturazioni, essendo compiti istituzionali, completamente a carico del Cantone.

3.1. PRESTAZIONI DA FATTURARE

a) PRESTAZIONI SVOLTE NELL'AMBITO DI PROGETTI

Componenti

- **411 (1 / 2 / 3)** - **Selvicoltura (A; B; C)**
- **412** - **Riserve forestali**
- **413** - **Danni alle foreste:**
 - a) incendi (solo infrastrutture antincendio)**
 - b) prevenzione e misure fitosanitarie**
- **421 (1 / 2)** - **Infrastrutture (allacciamenti e condizioni di gestione)**
- **431 (1 / 2)** - **Premunizioni (opere di protezione e creazioni di foreste)**
- **432** - **Monitoraggi (inseriti in progetti)**

In questo ambito devono in particolare essere fatturate tutte le fasi di lavoro che coinvolgono attivamente i collaboratori della Sezione forestale, in particolare:

- **lo studio preliminare (solo nel caso in cui assurga a progetto)**
- **il progetto di massima**
- **il progetto di dettaglio**
- **le procedure d'appalto**
- **la direzione generale**
- **la direzione locale**

Per quanto riguarda le riserve forestali, i rapporti di prestazione sono regolati da specifiche convenzioni, sottoscritte dall'ente proprietario e dal Dipartimento del territorio, e ratificate dal Consiglio di Stato.

I piani di gestione, quando assurgono a progetti, sono da considerare studi preliminari e quindi fatturati come tali (nell'ambito della componente 411).

b) PRESTAZIONI DIVERSE

Per la formazione professionale di base dei selvicoltori e la formazione continua svolta con personale della Sezione forestale, si applicano tariffe a tempo, stabilite dall'ente organizzatore (vedi allegato 3).

Di regola non si eseguono perizie; se fosse il caso, è prevista la fatturazione a regia.

Per quanto concerne le misurazioni dei limiti del bosco (accertamenti e dissodamenti) e le misurazioni geodetiche, si prevede la fatturazione a regia.

Le prestazioni a terzi svolte dal personale del Vivaio e del Demanio forestale sono fatturate a regia.

c) **PRESTAZIONI A CARICO DEL CANTONE CON INCASSO DEI CONTRIBUTI FEDERALI**

Le prestazioni del personale della Sezione forestale riguardanti le componenti 414 e 432, sono conteggiate unicamente per il recupero dei contributi federali, secondo le modalità dei crediti globali.

componente 414

- il piano forestale cantonale con i piani settoriali e gli approfondimenti
- la pianificazione delle riserve forestali comprese le attività di sorveglianza

componente 432

- i piani delle zone di pericolo (non compresi nella componente 431)
- il piano cantonale di premunizione e di risanamento (PCPR)
- l'elaborazione di banche dati (catasto)

Queste prestazioni, essendo lavori di stretta competenza dello Stato, non prevedono una partecipazione alla copertura dei costi da parte degli enti terzi.

3.2. PRESTAZIONI NON FATTURABILI

Le seguenti attività esulano dalla direttiva in quanto compiti istituzionali:

- a) Le autorizzazioni di taglio nel bosco pubblico e privato.
- b) Il controllo e la verifica dei quantitativi tagliati (misurazione del legname).
- c) La martellata.
- d) I compiti istituzionali conferiti allo Stato da leggi specifiche, in particolare:
 - la sorveglianza generale del territorio.
 - la gestione finanziaria e il coordinamento delle procedure riguardanti i sussidi federali e cantonali e i crediti d'investimento.
 - la supervisione finanziaria e tecnica dei progetti.
- e) Le consulenze di pubblico interesse
- f) La consulenza in caso d'incendi di bosco
- g) Le attività d'educazione ambientale
- h) La gestione delle pratiche di accertamento e dissodamento

Nota: gli studi preliminari che non sfociano in progetti, non vengono fatturati.

PRESTAZIONI DA FATTURARE

PRESTAZIONI IN AMBITO DI PROGETTI

432	431	421	411	412	413
MONITORAGGI	PREMUNIZIONI	INFRASTRUTTURE	SELVICOLTURA	RISERVE FORESTALI	DANNI ALLE FORESTE
					Misure di prevenzione e fitosanitarie
					Progetti incendi

SP	Studio preliminare	Piani di gestione se SP (411)
PM	Progetto di massima	
PD	Progetto di dettaglio	
APP	Appalti	
DG	Direzione generale	
DL	Direzione locale	

PRESTAZIONI DIVERSE

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	PERIZIE	RILIEVI - per accertamenti e dissodamenti - per misure geodetiche	VIVAI	DEMANIO
-----------------------------------	---------	---	-------	---------

PRESTAZIONI A CARICO DEL CANTONE CON RECUPERO DEI CONTRIBUTI FEDERALI

414	414	432	432	432
PIANO FORESTALE CANTONALE (PFC)	CONCETTO RISERVE FORESTALI	PIANI ZONE DI PERICOLO	PIANO CANTONALE DI PREMUNIZIONE E RISANAMENTO (PCPR)	CATASTO (BANCHE DATI)
	Sorveglianza Monitoraggi			

PRESTAZIONI A NON FATTURABILI

<ul style="list-style-type: none"> - Studi preliminari quando non assurgono a progetti - Sorveglianza generale del territorio - Martellata e misurazione del legname - Consulenze d'interesse pubblico - Supervisione tecnica e finanziaria, Gestione finanziaria - Richiesta d'intervento (RI) - Consulenza in caso d'incendi di bosco - Attività d'educazione ambientale - Polizia forestale e gestione dissodamenti e accertamenti di bosco

4. I METODI PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO DI FATTURAZIONE

Per il calcolo degli importi di fatturazione si rimanda, per analogia, alla norma SIA 103 (Regolamento per le prestazioni e gli onorari nell'ingegneria civile), in particolare a due diverse modalità di calcolo:

- A) Tariffa secondo il tempo (tariffa oraria / a regia).
- B) Tariffa secondo i costi dell'opera.

La tariffa secondo il tempo è applicata ad esempio per mandati la cui ampiezza è difficilmente stimabile, per studi preliminari, per studi pianificatori, per rilievi e monitoraggi, per piani di gestione e per perizie.

La tabella a pagina 10 specifica, per tutte le componenti, il metodo da applicare per il calcolo dell'importo di fatturazione (tariffa secondo il tempo o tariffa secondo i costi dell'opera).

Pur applicando le modalità della Norma SIA 103, per le relative basi di calcolo ci si riferisce tuttavia alle specifiche indicazioni della Sezione delle risorse umane.
(vedi: "Calcolazione delle tariffe orarie di fatturazione delle prestazioni di funzionari dello Stato, in vigore al momento della prestazione).

Si rinuncia invece all'applicazione della norma SIA 104 (per ingegneri forestali) nel calcolo delle prestazioni relative agli studi preliminari, ai piani di gestione, alle riserve forestali e ai piani di zone soggette a pericoli naturali. La norma SIA 104 e le relative tabelle sono infatti difficilmente applicabili alla nostra realtà.

Sulla base della norma SIA 103, si sono preparate tabelle di riferimento, calcolando i parametri standard d'entrata, che permettono poi di produrre importi di fatturazione univoci e coerenti. Alcuni esempi facilitano la comprensione e l'uso delle tabelle.

I dettagli sull'uso della norma SIA 103, da applicare alle attività in cui è prevista la fatturazione, sono illustrati negli allegati 1 e 2.

Allegato no. 1 Basi di calcolo dell'onorario secondo il tempo effettivo impiegato (a regia).

Allegato no. 2 Basi di calcolo dell'onorario secondo i costi dell'opera.

METODI DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO DI FATTURAZIONE

OGGETTO DELLA FATTURA	SIA 103	Tariffe EFS (a tempo – regia)	SIA 103 (costo dell'opera)
<u>DIVERSI</u>			
1. Formazione professionale		x	
2. Perizie	x		
3. Rilievi: - accertamenti, dissodamenti - misure geodetiche	x x		
<u>COMPONENTI 421, 431, 411, 412</u>			
1. Studi preliminari	x		
2. Progetti di massima			x
3. Progetti di dettaglio			x
4. Appalti			x
5. Direzione locale			x
6. Direzione generale			x
<u>COMPONENTE 413</u>			
<u>Danni alle foreste</u> - Misure fitosanitarie	x		
- Infrastrutture incendi	x		
<u>COMPONENTE 432</u>			
Monitoraggi in progetti			x
<u>COMPONENTI 414, 432</u>			
CONTEGGIATE SOLO PER IL RECUPERO DEI CONTRIBUTI FEDERALI	x		
Prestazioni diverse Vivaio e Demanio	VEDI CAPITOLO 3.1 lett. b		

ALLEGATO no. 1

Basi di calcolo dell'onorario secondo il tempo effettivo impiegato (a regia).

BASI DI CALCOLO DELL'ONORARIO SECONDO IL TEMPO EFFETTIVO IMPIEGATO

(Onorario a regia)

Per le prestazioni a regia del personale forestale valgono le indicazioni della Sezione delle risorse umane (vedi capitolo 4: tariffa cantonale in vigore al momento della prestazione).

Fanno stato gli stipendi lordi per i seguenti collaboratori:

- ingegnere forestale, ingegnere civile, geologo
- forestale, funzionario tecnico
- segretari/e

Le basi per il calcolo delle tariffe a regia fornite dalle Sezione delle risorse umane sono le seguenti:

Giorni lavorativi all'anno *	200
Ore lavorative all'anno	1'680
Supplemento per oneri sociali	19 %
Supplemento per costi indiretti	16 %

* Le giornate lavorative servono per il calcolo delle tariffe giornaliere.

Nei rapporti con la Confederazione - prestazioni nell'ambito di progetti sussidiati - vengono fatturati i costi effettivi che rientrano a pieno titolo nei costi riconosciuti (Anerkannte Kosten e Eigenleistungen: BUWAL, circolare no. 6).

Nelle fatturazioni si applicano le tariffe orarie massime come alla tabella che segue:

Calcolazione delle tariffe orarie da fatturare per le prestazioni dei funzionari della SF:						
Basi di calcolo						
Giorni lavorativi /anno	200					
Ore lavorative/anno	1680					
Supplemento per oneri sociali	19%					
Supplemento per costi indiretti	16%					
		Esempio				
		134'181/1680*1.19*1.16 = 110.25				
Funzionario	Classe	Stipendio		Fatturazione oraria Fr./ora		
		minimo	massimo	minima	massima	media
Ing. Forestale, civile, geologo	35	96'465.00	134'181.00	79.25	110.25	94.75
Forestale, funzionario tecnico	25	68'770.00	86'258.00	56.50	70.90	63.70
Segretarie	21	56'836.00	70'980.00	46.70	58.30	52.50

Le spese accessorie, in particolare le trasferte, le diarie, materiale, piani e fotocopie, sono fatturate separatamente.

Calcolo dell'onorario

Il calcolo dell'onorario a regia (secondo il tempo effettivo impiegato) si basa sulle categorie di qualifica (Norma SIA 103, art. 6.2)

Le basi per il calcolo dell'onorario secondo il tempo effettivo impiegato per le categorie di qualifica sono costituite dal costo orario (vedi tabella tariffe da fatturare per le prestazioni dei funzionari dello Stato: capitolo 4) e dal tempo impiegato dai singoli collaboratori che svolgono il mandato.

Nota: ai fini della fatturazione delle prestazioni del personale forestale, non viene applicato il calcolo dell'onorario secondo gli art. 6.3 (secondo i salari) e art. 6.4 (secondo i valori medi) della Norma SIA 103.

ALLEGATO no. 2

Basi di calcolo dell'onorario secondo il costo dell'opera.

BASI DI CALCOLO DELL'ONORARIO SECONDO IL COSTO DELL'OPERA

Art. 7

Norma SIA 103, edizione 2003

Principio e Formule: Art. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, SIA 103 (vedi foglio allegato)

Prima di entrare nel merito occorre definire la Tariffa Tempo Medio (TTM = h) la quale risulta dalla media ponderata delle tariffe orarie (vedi tabella tariffe orarie) moltiplicate per la percentuale di partecipazione al progetto delle varie categorie di funzionari.

Queste ultime sono così definite per categoria di progetto:

Categoria dei progetti	412 + 413 + 421 + 431	411
Ingegnere forestale, civile, geologo	50%	30%
Forestale, disegnatore, funzionario tecnico	30%	50%
Segretari/e	20%	20%

Le percentuali sopra esposte devono rimanere fisse e valere per tutti i progetti e per tutti i circondari.

I parametri che concorrono alla calcolazione dell'onorario secondo il costo dell'opera, oltre alle formule degli art. 7.2, 7.3 e 7.4, sono elencati e descritti negli art. da 7.5 a 7.11 della Norma SIA 103 alla quale rimandiamo per ogni dettaglio.

Qui di seguito, per semplificare e per uniformità di metodo a livello cantonale, vengono definiti i vari parametri da applicare.

Art. 7.5 Norma SIA 103

B_a : costo dell'opera determinante il tempo necessario T_m (Formula 7.2.1)

Art. 7.6 Norma SIA 103

B_p : costo dell'opera determinante il fattore p (Formula 7.2.2)

La Norma SIA 103 fa una distinzione fra **B_a** e **B_p**. Per il calcolo degli onorari secondo il costo dell'opera per le opere forestali progettate dai funzionari SF (limitate nell'ampiezza), per semplicità e uniformità di metodo, poniamo sempre, come del resto ammesso dalla Norma SIA 103:

Costo dell'opera determinante: **B = B_a = B_p**

Art. 7.7 Norma SIA 103

n : grado di difficoltà

La Norma SIA 103 fissa come regola **3** gradi di difficoltà:

- n = 0.8** incarichi semplici
n = 1.0 incarichi impegnativi
n = 1.2 incarichi molto impegnativi e complessi

La stessa norma prevede tuttavia la possibilità di derogare a questa regola, ad es. per incarichi molto semplici ($n < 0.8$) o in casi molto complessi ($n > 1.2$).

Per ogni dettaglio rimandiamo all'art. 7.7. della Norma SIA 103.

Per le opere forestali, sempre per semplificare e per uniformità di metodo, vengono fissati i seguenti gradi di difficoltà:

Prestazioni parziali	Categorie di progetto					
	421		413, 431		411, 412	
	n		n		n	
Progettazione	0.8		0.9		0.8	
Appalti	0.8		0.9		0.8	
Esecuzione, Direzione lavori	1.0		1.0		0.9	

Art. 7.8 Norma SIA 103

r : **fattore di adeguamento**

I gradi di difficoltà definiti poc'anzi valgono per la progettazione e l'esecuzione di opere in situazioni normali.

Per condizioni particolari (vedi § 7.8.1) è possibile prevedere un fattore di adeguamento che tenga conto di minori e maggiori difficoltà (fattori esterni).

Per le opere forestali, come previsto dalla Norma SIA 103, è fissato un fattore di adeguamento **r = 1**

In situazioni eccezionali e per motivi chiaramente giustificati si prevede la deroga con **r = 1,1**.

Art. 7.9 Norma SIA 103

i : **fattore di gruppo (Formula 7.3)**

Il fattore di gruppo indica la variazione tra il tempo medio effettivo necessario T_m per una prestazione ed il tempo medio previsto (calcolato) (T_p).

Per le opere forestali, come previsto dalla Norma SIA103, il fattore di gruppo è fissato a **i = 1**. La formula 7.3 per il calcolo del tempo previsto (T_p) è quindi:

$$T_p = T_m \cdot 1 = T_m$$

Art. 7.10 Norma SIA 103

s : **fattore per prestazioni straordinarie (formula 7.4 per il calcolo dell'onorario)**

Il fattore s tiene conto di eventuali e importanti vantaggi economici procurati da prestazioni straordinarie del progettista.

Per le opere forestali, come previsto dalle Norme SIA, è fissato a $s = 1$

Art. 7.11 Norma SIA 103

q : prestazioni parziali (tabella 7.11)

Il tempo medio necessario per le prestazioni di base eseguite viene suddiviso in prestazioni parziali secondo la tabella che segue (semplificata e adattata alle necessità del Servizio forestale):

1	Richiesta d'intervento (RI)	Nessuna fatturazione		
2	Studio preliminare	Onorario il tempo impiegato (regia)		
3	Prestazioni parziali Progettazione	q	q	
31	Progetto di massima	6%		
32	Progetto definitivo	22%		
33	Domanda di costruzione, pubblicazioni piani e atti	2%		
4	Appalti , confronto offerte, preavviso di delibera	10%		
5	Esecuzione			
51	Progetto esecutivo	15%		
51a	Supplemento per strutture portanti	-	30%	
52	Direzione generale dei lavori	6%		
52a	Direzione locale dei lavori	30%		
52b	Documentazione dell'opera	3%		
53	Liquidazione e messa in esercizio	6%		
	Totale prestazioni di base	100%	30%	

Le tabelle che seguono sono allestite sulla base della Norma SIA 103 (edizione 2003) e dei parametri fissati in questa direttiva.

Esse sono impostate per:

A : Preventivi
B : Consuntivi parziali e finali

Le tabelle sono già programmate e, dopo l'introduzione dei dati, viene calcolato automaticamente l'importo dell'onorario. Le stesse devono tuttavia essere adeguate ogni anno a dipendenza dei valori di Z_1 e Z_2 che la SIA stabilirà di anno in anno.

La prima parte delle tabelle contiene i dati di base per il calcolo.

La seconda parte della tabella contiene i dati per il calcolo diretto degli onorari.

Dati da immettere nelle tabelle

A Preventivo

1. Costo dell'opera determinante per l'onorario "B" (IVA esclusa)
2. Quota parte delle strutture portanti (se ci sono)
3. Tariffa Tempo Medio (TTM)
4. Grado di difficoltà (n) per progettazione e appalti
5. Grado di difficoltà (n) per esecuzione e direzione dei lavori

B Consuntivo

1. Costo dell'opera determinante per l'onorario "B" (IVA esclusa)
2. Importo del Consuntivo N:
3. Quota parte delle strutture portanti (se ci sono)
4. Tariffa Tempo Medio (TTM)
5. Grado di difficoltà (n) per progettazione e appalti
6. Grado di difficoltà (n) per esecuzione e direzione dei lavori

Art. 7 **Calcolo dell'onorario secondo il costo dell'opera**

- 7.1 Principi**
- .1 L'esperienza mostra che il tempo impiegato dall'ingegnere per fornire le prestazioni di base (cfr. art. 3.3.3) nelle fasi da 3 a 5 secondo l'articolo 4 è in relazione con i costi di costruzione dell'opera. Questo rapporto consente di determinare il tempo medio necessario (T_m) adeguato in funzione dei costi di costruzione. Moltiplicando questo valore per il fattore i , che tiene conto delle caratteristiche e della composizione del gruppo di lavoro impiegato per svolgere il mandato (cfr. art. 7.9), viene calcolato il tempo previsto per il mandato specifico (T_p) e determinante per il calcolo dell'onorario.
- .2 Le basi per determinare l'onorario dell'ingegnere sono:
- i costi di costruzione per tutte le parti dell'opera elaborate sotto la responsabilità dell'ingegnere (vale in particolare anche per il direttore generale),
 - il fattore di base per le ore di lavoro necessarie, calcolato statisticamente,
 - il grado di difficoltà dell'incarico,
 - l'estensione delle prestazioni da fornire,
 - un eventuale fattore di adeguamento,
 - le caratteristiche e la composizione del gruppo di lavoro impiegato per svolgere il mandato (fattore di gruppo),
 - prestazioni straordinarie speciali che forniscono un plusvalore o che riducono i costi,
 - il prezzo orario offerto.
- .3 Questo onorario non include prestazioni da concordare in modo particolare secondo l'articolo 4.
- .4 Il calcolo dell'onorario può avvenire anche in maniera differenziata, secondo le fasi.

7.2 Formula per il calcolo del tempo medio necessario (T_m)

- .1 Il tempo medio necessario si calcola nel modo seguente:

$$T_m = B \times \frac{p}{100} \times n \times \frac{q}{100} \times r$$

T_m = tempo medio necessario in ore

B_a = costo dell'opera in franchi, determinante il tempo necessario, IVA esclusa (art. 7.5)

p = fattore di base per le ore di lavoro necessarie (art. 7.2.2)

n = grado di difficoltà (art. 7.7)

q = frazione percentuale della prestazione totale (somma delle prestazioni parziali da fornire, art. 7.11)

r = fattore di adeguamento al mandato concreto (art. 7.8)

- .2 Il fattore di base p per le ore di lavoro necessarie si calcola mediante la formula

$$p = Z1 + \frac{Z2}{\sqrt[3]{B_p}}$$

B_p = costo dell'opera determinante il fattore (IVA esclusa) (art. 7.6)

I valori per i coefficienti $Z1$ e $Z2$ vengono estrapolati da progressioni statistiche e pubblicati periodicamente dalla SIA.

7.3 Formula per il calcolo del tempo previsto (T_p)

Sulla base del tempo medio necessario (T_m), il tempo previsto per il mandato specifico (T_p) viene così calcolato:

$$T_p = T_m \times i$$

T_p = tempo previsto

i = fattore di gruppo (art. 7.9)

7.4 Formula per calcolo dell'onorario (H)

$$H = T_p \times s \times h$$

H = onorario in franchi (IVA esclusa)

s = fattore per prestazioni straordinarie (art. 7.10)

h = prezzo orario offerto

Calcolazione delle tariffe orarie da fatturare per le prestazioni dei funzionari della SF: ANNO 2004															
Basi di calcolo															
Giorni lavorativi /anno	200														
Ore lavorative/anno	1680														
Supplemento per oneri sociali	19%														
Supplemento per costi indiretti	16%														
		<table border="1"> <tr> <td>Esempio</td> </tr> <tr> <td>$134'181/1680*1.19*1.16 = 110.25$</td> </tr> </table>					Esempio	$134'181/1680*1.19*1.16 = 110.25$							
Esempio															
$134'181/1680*1.19*1.16 = 110.25$															
Funzionario	Classe	Stipendio		Fatturazione oraria Fr./ora											
		minimo	massimo	minima	massima	media									
Ing. Forestale, civile, geologo	35	96'465.00	134'181.00	79.25	110.25	94.75									
Forestale, funzionario tecnico	25	68'770.00	86'258.00	56.50	70.90	63.70									
Segretarie	21	56'836.00	70'980.00	46.70	58.30	52.50									
Tariffa Tempo Medio : TTM = h (Norma SIA 103 edizione 2003): Fr./ora															
		421 + 431		411											
		%	ore	%	ore										
Base di calcolo : 100 ore lavorative															
Ripartizione impegno del personale															
Ingegnere forestale, civile, geologo		50	50	30	30										
Forestale, disegnatore, funzionario tecnico		30	30	50	50										
Segretaria		20	20	20	20										
		100	100	100	100										
Calcolo della TTM secondo la tariffa oraria minima, massima e media															
		<table border="1"> <tr> <th colspan="3">421 + 431</th> </tr> <tr> <th>minima</th> <th>massima</th> <th>media</th> </tr> <tr> <td>65.90</td> <td>88.05</td> <td>77.00</td> </tr> </table>					421 + 431			minima	massima	media	65.90	88.05	77.00
421 + 431															
minima	massima	media													
65.90	88.05	77.00													
Esempio	<table border="1"> <tr> <td>$TTM = h = (110.25*50 + 70.90*30 + 58.30*20)/100 = 88.05$</td> </tr> </table>						$TTM = h = (110.25*50 + 70.90*30 + 58.30*20)/100 = 88.05$								
$TTM = h = (110.25*50 + 70.90*30 + 58.30*20)/100 = 88.05$															
		<table border="1"> <tr> <th colspan="3">411</th> </tr> <tr> <th>minima</th> <th>massima</th> <th>media</th> </tr> <tr> <td>61.35</td> <td>80.20</td> <td>70.80</td> </tr> </table>					411			minima	massima	media	61.35	80.20	70.80
411															
minima	massima	media													
61.35	80.20	70.80													

ALLEGATO no. 3

Ordinamento concernente il salario e le spese degli istruttori di Economia forestale svizzera (2005).

Ordinamento concernente il salario e le spese per il corpo insegnante operante a titolo accessorio

valido dal 1° luglio 2005

Nell'ambito del presente ordinamento, l'Economia forestale Svizzera (EFS) versa al corpo insegnante operante a titolo accessorio un salario per le prestazioni fornite e gli rimborsa le spese cagionate dallo svolgimento della sua attività al servizio dell'EFS.

1. Disposizioni salariali

1.1. Versamento del salario

Il salario viene versato sulla base di un accordo scritto stipulato tra l'insegnante, il suo datore di lavoro e l'EFS. Il versamento può essere effettuato come segue:

1.2. Versamento all'insegnante

Il salario viene versato sul conto bancario o postale dell'insegnante, che in tal caso è assicurato tramite l'EFS contro gli infortuni ma non contro le malattie.

1.3. Versamento al datore di lavoro (persona giuridica) dell'insegnante

Il datore di lavoro dell'insegnante riceve sul suo conto il salario dall'EFS senza deduzioni assicurative. In tal caso l'istruttore è assicurato contro gli infortuni ed eventualmente le malattie tramite il datore di lavoro e non tramite l'EFS.

Il salario dell'insegnante o del relatore - a prescindere dalla sua posizione giuridica - e la prestazione fornita sono sempre esenti da IVA, anche nel caso in cui l'importo sia versato al datore di lavoro.

1.4. Imprenditore (ditta individuale)

È considerato imprenditore chi presenta un attestato di indipendente dell'AVS e della SUVA. Durante la loro attività presso l'EFS, gli imprenditori sono considerati lavoratori e il salario viene versato sul loro conto bancario o postale. In questo caso, l'insegnante è assicurato tramite l'EFS contro gli infortuni ma non contro le malattie.

1.5. Modificazioni

I cambiamenti del rapporto d'impiego o di lavoro oppure della relazione bancaria o postale vanno comunicati tempestivamente all'EFS per iscritto.

2. Aliquote salariali

Le aliquote salariali non comprendono più le indennità per le vacanze, che d'ora in avanti verranno indicate a parte sul conteggio del salario: l'8,33% per 4 settimane di vacanza fino a 49 anni; 10,64% per 5 settimane di vacanza fino a 59 anni; il 13,04% per 6 settimane di vacanza a partire dai 60 anni. L'ammontare del salario si fonda sugli anni di servizio prestati quale insegnante EFS e sulla funzione svolta durante il corso. Le aliquote sono applicabili per tutti i corsi organizzati dall'EFS.

2.1. Istruttore

Anni di servizio insegnante EFS	Classe di salario	Salario lordo in CHF per giorno di corso all'atto del versamento		
		Insegnante	Datore di lavoro	Imprenditore
da 1 a 3 anni	I	274.00	373.00	327.00
da 4 a 10 anni	II	295.00	401.00	351.00
da più di 11 anni	III	315.00	429.00	376.00

I capicorso EFS che fungono da istruttori nei corsi d'introduzione per i nuovi istruttori, esame d'ammissione pratico incl., e nei corsi per maestri e responsabili della formazione pratica vengono remunerati secondo le aliquote per i capicorso.

2.2. Capocorso

Anni di servizio insegnante EFS	Classe di salario	Salario lordo in CHF per giorno di corso all'atto del versamento		
		Insegnante	Datore di lavoro	Imprenditore
da 1 a 3 anni	II	295.00	401.00	351.00
da 4 a 10 anni	III	315.00	429.00	376.00
da più di 11 anni	IV	360.00	487.00	426.00

2.3. Indennità di preparazione e per il trasferimento di veicoli

A dipendenza della durata del corso e della funzione svolta durante il corso, il corpo insegnante riceve inoltre delle indennità di tempo per i lavori di ricognizione e amministrativi nonché per la preparazione personale. **La remunerazione per la preparazione del corso viene versata direttamente all'interessato. In caso contrario, egli dovrà comunicare all'EFS i dati necessari per il versamento del salario a un terzo.**

L'onore cagionato dalla preparazione e dalla ricognizione viene indennizzato come segue:

- 0.25 giorno supplementare di corso per i capicorso di corsi che durano una o più mezza giornate e si tengono nello stesso luogo, nel quale non è necessario effettuare una ricognizione (p.es. corsi di affilatura con lima piatta e sul legname da tempesta).
- 1 giorno supplementare per i capicorso di corsi dello stesso tipo che durano da 2 a 7 giorni consecutivi e si tengono nello stesso luogo;
- 1.5 giorni supplementari per i capicorso di corsi dello stesso tipo di 8 giorni consecutivi e più che si tengono nello stesso luogo;
- 0.5 giorno supplementare per gli istruttori di corsi dello stesso tipo che durano uno o più corsi consecutivi e si tengono nello stesso luogo. Se il loro intervento è richiesto solo per singoli giorni o lezioni, l'indennità viene versata previa intesa con l'EFS.

D'intesa con l'EFS, se la preparazione varia in misura considerevole l'indennità può essere adeguata all'onore effettivo.

I veicoli EFS vengono di solito trasferiti al luogo di corso successivo l'ultimo giorno di corso, subito dopo la chiusura. A tal fine, viene versata sul conto privato un'indennità pari a 1/10 del salario lordo per giorno di corso per ogni ora supplementare prestata dopo le 19.00 e sino al rientro al domicilio. Tali ore vanno registrate nella ricapitolazione dei salari e delle spese alla voce "Osservazioni". Per il rientro al domicilio bisogna far capo ai mezzi pubblici. Le spese sono rimborsate contro ricevuta. I viaggi effettuati con veicoli privati vengono rimborsati solo previa intesa con l'EFS.

3. Salario durante i corsi di formazione e perfezionamento

3.1. Corso d'introduzione per i nuovi istruttori

I partecipanti all'esame d'ammissione e ai corsi d'introduzione per i nuovi istruttori EFS non percepiscono un salario.

3.2. Corsi d'introduzione per capicorso, insegnanti di esbosco e di metodo di raccolta del legname

Il corpo insegnante EFS che frequenta volontariamente un corso d'introduzione per capicorso o istruttori pubblicato dall'EFS, riceve un'indennità inferiore di una classe alla sua classe di salario normale.

3.3. Corsi centrali

Per i corsi centrali obbligatori, il corpo insegnante EFS percepisce un salario secondo la classe normale. Il corpo insegnante EFS che partecipa ai corsi centrali in veste di caposervizio è remunerato come istruttore e riceve un rimborso concordato in anticipo per la preparazione.

3.4. Corsi di perfezionamento particolari

Se, in accordo con l'EFS, gli insegnanti si perfezionano seguendo corsi particolari, ricevono di solito il salario della loro classe normale di istruttore. Una remunerazione durante i corsi di perfezionamento particolari è accordata previa intesa con l'EFS.

4. Rimunerazione per la collaborazione in gruppi di lavoro

Per la collaborazione in gruppi di lavoro, il corpo insegnante EFS percepisce di solito un salario nei limiti della sua normale classe di salario di istruttore.

5. Ordinamento concernente le spese

Hanno diritto al rimborso delle spese gli insegnanti che su incarico dell'EFS effettuano viaggi di servizio o svolgono attività fuori sede e non possono rientrare al domicilio in tempo utile. Le attuali aliquote sono elencate nell'appendice.

5.1. Alloggio

Di solito l'EFS paga le spese di pernottamento solo verso **presentazione della fattura o della ricevuta**. È opportuno scegliere alloggi poco costosi con medio comfort. Per i corsi piccoli, con un solo insegnante, i costi di pernottamento vanno pagati direttamente all'ospite. Per ogni pernottamento fuori sede, l'insegnante riceve un forfait in base alle aliquote di spesa attuali. Anche in questo caso è necessario presentare una ricevuta. Sino all'importo massimo delle spese di pernottamento e vitto, sono riconosciuti anche i viaggi di rientro al domicilio dell'insegnante durante il corso.

5.2. Vitto e indennità per il servizio esterno

L'EFS si assume le spese per i pasti consumati fuori sede solo contro presentazione della fattura o della ricevuta. Per ogni pasto principale consumato fuori sede è accordata un'indennità per servizio esterno. Non è versata alcuna indennità se è stato accordato un importo forfetario per il rimborso delle spese.

Per i corsi piccoli con un solo insegnante, è rimborsato un solo pasto principali per giorno di corso. Se per motivi importanti si rende necessario un pernottamento fuori sede, vengono rimborsati a forfait due pasti principali. In entrambi i casi decade l'indennità per il servizio esterno.

L'ultimo giorno di corso e il primo venerdì dei corsi di due settimane, se non riesce a rientrare al domicilio entro le ore 20 tutto il corpo insegnante riceve un'indennità per la cena.

Nei corso d'introduzione EFS (istruttori, capicorso, esbosco ecc.), i partecipanti non ricevono alcuna indennità per servizio esterno.

5.3. Equipaggiamento di protezione

Per tutti i corsi con lavori pratici nel bosco, il corpo insegnante che esercita la funzione di capocorso o istruttore riceve un'indennità giornaliera per una parte dell'equipaggiamento di protezione personale.

Gli insegnanti EFS che frequentano un corso d'introduzione EFS o un corso centrale non ricevono nessuna indennità per l'equipaggiamento di protezione.

5.4. Indennità di trasferta

Per i viaggi di servizio, bisogna scegliere la soluzione più conveniente dal punto di vista del mezzo di trasporto, del percorso e del numero di persone. Laddove è opportuno, si preferiranno i mezzi pubblici di seconda classe. Per il rimborso delle spese per i viaggi effettuati con i mezzi pubblici, è necessario un giustificativo. Ai titolari di un abbonamento a metà prezzo, viene rimborsato il biglietto intero, previa presentazione di una ricevuta.

Sono considerati viaggi con veicoli privati con diritto di indennità i viaggi effettuati esclusivamente nell'interesse e per conto dell'EFS. Durante i viaggi di lavoro con veicoli privati il rischio è a carico dell'insegnante.

5.5. Trasporto di persone durante il corso

I trasporti di persone ordinati dal capocorso ed effettuati durante il corso con veicoli privati vengono indennizzati in base ai chilometri percorsi. Se devono essere impiegati veicoli di partecipanti, il capocorso deve rimborsare i detentori alla fine del corso secondo le aliquote vigenti. Tali spese gli verranno rimborsate contro presentazione della ricevuta. Nei corsi d'introduzione, senza previa richiesta, i rientri infrasettimanali non danno diritto a indennizzi chilometrici per pernottamenti al proprio domicilio. Nei corsi per contadini e in altri corsi con orario di lavoro relativamente breve, per i rientri infrasettimanali si può calcolare un indennizzo chilometrico fino all'importo risparmiato sull'alloggio in sede.

5.6. Telefono

Le chiamate effettuate, i fax inviati per ordine dell'EFS nell'ambito dell'organizzazione e dello svolgimento del corso, nonché le spese di porto sono rimborsate in base al costo effettivo e senza giustificativo.

5.7. Rifornimenti di benzina

Sono rimborsati solo i rifornimenti di benzina per i veicoli EFS e le macchine usate durante il corso. Tali rifornimenti vanno effettuati per quanto possibile con l'apposita carta di credito. Altrimenti le spese vengono rimborsate all'insegnante contro presentazione della ricevuta oppure il fornitore invia la fattura direttamente all'EFS.

5.8. Manutenzione degli attrezzi e materiale per l'istruzione

Tutto il materiale di consumo e per l'istruzione necessario per lo svolgimento del corso dev'essere ordinato e ritirato presso l'EFS (Formazione). I capicorso possono ritirare il materiale necessario nel luogo di corso solo in casi eccezionali e previa intesa con l'EFS. Le spese vengono rimborsate contro presentazione della fattura o della ricevuta.

5.9. Altre indennità

Per tutti gli altri acquisti eseguiti per ordine dell'EFS, è necessario un giustificativo. Il rimborso avviene in base alla spesa reale.

6. Aliquote di spesa attuali, valide dal 1° giugno 2001

6.1. Indennità

- Indennità giornaliera per il servizio esterno per pasto fr. 12.50
- Indennità giornaliera per l'equipaggiamento personale di protezione fr. 4.60

6.2. Spese di viaggio

- per i viaggi dal domicilio al luogo del corso, ricognizione inclusa fr. 0.65

per il trasporto regolare di persone sulle strade forestali durante il corso

- sino a 4 passeggeri fr. 0.95
- da 5 a 8 passeggeri fr. 1.20
- da 9 a 12 passeggeri fr. 1.80

6.3. Spese forfetarie

- Pernottamento con colazione fr. 61.00
- Pranzo (compresa indennità per il servizio esterno) fr. 25.00
- Cena (compresa indennità per il servizio esterno) fr. 25.00

Economia forestale Svizzera

Urs Amstutz
Direttore

Hanspeter Egloff
Formazione, capo dipartimento

Soletta, 1° luglio 2005 hl